



IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Avvocato Antonio Rocca

Con segnalazione trasmessa dal Procuratore Federale, Avv. Alessandro Benincampi, in data 15 giugno 2021, ai sensi dell'articolo 38 lettera b) del Regolamento di Giustizia, sono stati sottoposti all'attenzione di questo Ufficio alcuni episodi avvenuti in occasione del TALENT SHOW JUMPING + TALENT SHOW JUMPING AMBASSADOR tenutosi in Cervia (RA), presso il Circolo Ippico Le Siepi Cervia SSD a RL, nei giorni 10-13 giugno 2021, realizzati dal signor Kirchhoff Ulrich Gunter Hermann (n. F.I.S.E. GL000195) nei confronti del Selezionatore Federale Marco Porro. La condotta contestata al signor Kirchhoff, nello specifico, consisteva nell'aver questi tenuto un atteggiamento minaccioso nei confronti del Selezionatore e nell'aver provocato e insultato più volte il medesimo con epiteti del tipo "bastardo", "cane", "non sei nessuno" in occasione del Talent.

Il Giudice Sportivo Nazionale, ritenuta la propria competenza e tenuto conto che l'episodio segnalato avrebbe potuto configurare un comportamento disciplinarmente rilevante, ha fissato la data per l'adozione della decisione per il giorno 10 luglio 2021 e concesso alla parte la facoltà di presentare memorie e/o documenti sino a due giorni prima di quello fissato per la pronuncia, a pena di irricevibilità.

In data 1° luglio 2021 il Selezionatore Marco Porro ha trasmesso a questo Ufficio una comunicazione con la quale informava il Giudice Sportivo Nazionale di essersi confrontato e chiarito con il signor Kirchhoff, di aver ricevuto formali scuse e di ritenersi soddisfatto e non più offeso per la condotta realizzata nei suoi confronti dal Kirchhoff. Il Selezionatore Porro chiedeva, altresì, il ritiro della segnalazione e la chiusura del procedimento.

Entro i termini regolamentari alcuna memoria e/o comunicazione perveniva dal signor Kirchhoff.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente è doveroso precisare che il procedimento trae origine dalla segnalazione del Procuratore Federale, ex articolo 38 lettera b) del Regolamento di Giustizia e non da un'istanza del Selezionatore Marco Porro, ex articolo 38 lettera c) del Regolamento di Giustizia.

L'informativa del Porro, infatti, è stata trasmessa dal medesimo alla Presidenza Federale e non direttamente al Giudice Sportivo Nazionale. Ufficio di Presidenza che, a sua volta, con propria comunicazione, sottoponeva l'esame della vicenda, contestualmente, sia alla Procura Federale sia



Federazione Italiana Sport Equestri

a questo Ufficio.

Si ritiene, pertanto, che l'espressa richiesta del Selezionatore di "ritirare la segnalazione" e archiviare il presente procedimento non possa trovare accoglimento, non essendo ammissibile "ritirare" ciò che ha segnalato la Procura Federale.

Nel merito, dall'esame della documentazione in atti, questo Giudice ritiene non contestata la circostanza che il Kirchhoff abbia effettivamente realizzato una condotta antiregolamentare nei confronti del Selezionatore Marco Porro; tuttavia, l'avvenuto ravvedimento del Kirchhoff, peraltro accettato dal Selezionatore, nonché il non essere mai stato sanzionato per fattispecie simili, ne vanno ad attenuare l'entità, rendendo congrua l'applicazione nei confronti dello stesso della sanzione del richiamo scritto *ex* articolo 6 lettera a) del Regolamento di Giustizia.

P Q M

il Giudice Sportivo Nazionale, visti gli articoli 6 e 9 del Regolamento di Giustizia

APPLICA

al signor Kirchhoff Ulrich Gunter Hermann (n. F.I.S.E. GL000195), la sanzione del **richiamo scritto**.

MANDA

alla Segreteria degli Organi di Giustizia Federale per gli adempimenti di competenza.

Roma, lì 10 luglio 2021

f.to il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Antonio Rocca